

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2013, n. 3-5551

Modifiche allo Statuto della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus in applicazione dell'art. 6 comma 5 della legge 122/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Indirizzo della Giunta Regionale per una revisione complessiva dello Statuto della Fondazione.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Premesso che:

la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani è stata costituita il 25 febbraio 2004 su iniziativa della Società cooperativa a r.l. "Teatro dell'Angolo" di Torino; in data 22 giugno 2006 è stato modificato lo Statuto in relazione all'acquisizione della qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), notificata dall'Agenzia delle Entrate in data 20 febbraio 2006;

la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus è stata iscritta in data 5 ottobre 2006 al n. 740 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche;

tenuto conto che l'art. 10 comma 1 dello Statuto della Fondazione stabilisce che " Possono divenire "Partecipanti Istituzionali" le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi", la Regione Piemonte con atto deliberativo di Giunta n. 24-5100 del 15.01.2007 ha aderito alla Fondazione in qualità di Partecipante Istituzionale. L'Assemblea dei soci ha formalmente ammesso in qualità di Partecipante Istituzionale l'ingresso della Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2007. Di conseguenza la Regione è entrata altresì a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, atteso che l'art. 14 comma 1 dello Statuto stabilisce che "Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un numero variabile di membri fino ad un massimo di diciassette. La composizione sarà la seguente: a) fino a undici membri nelle persone dei Fondatori ovvero nelle persone da essi designate ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto; b) fino a due membri nominati dai Fondatori, con propria deliberazione assunta a maggioranza; c) fino a quattro membri nominati tra i Partecipanti Istituzionali dai membri come sopra designati";

analogo percorso è stato seguito dalla Città di Torino, che ha aderito alla Fondazione, in qualità di Partecipante Istituzionale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 23 marzo 2009.

Considerato che:

la legge 122/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ha introdotto, fra l'altro, una serie di disposizioni volte a contenere i costi degli apparati amministrativi. In particolare:

a) l'art. 6 comma 2 stabilisce che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica (...)"

b) l'art. 6 comma 5 prevede che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto

privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. (...);

il comma 20 dello stesso articolo precisa che “Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. (...);

la Regione Piemonte, all'art. 1 comma 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013” ha stabilito che “La Regione (...) aderisce volontariamente ai principi di coordinamento della finanza pubblica e alle regole di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, secondo quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

per quanto concerne il dettato del sopra citato art. 6 comma 2 della legge 122/2010, si dà atto che i membri degli organi collegiali della Fondazione non percepiscono alcun tipo di compenso;

la prescrizione normativa di cui all'art. 6 comma 5 della legge 122/2010 rende invece necessarie alcune modifiche allo Statuto della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus, in quanto, come già sopra richiamato, l'art. 14 comma 1 dello Statuto stabilisce che “Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un numero variabile di membri fino ad un massimo di diciassette”, superando quindi il limite previsto dalla norma in oggetto;

A tale proposito l'art. 14 comma 6 dello Statuto della Fondazione stabilisce che fra le competenze del Consiglio di Amministrazione vi è quella di “deliberare eventuali modifiche statutarie”.

Tenuto conto che:

- il 29 marzo 2013 è stata convocata, in seconda convocazione, la seduta del Consiglio di Amministrazione che dovrà approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio;
- l'art. 14 comma 3 dello Statuto stabilisce che “I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina” e che il Consiglio attualmente in carica decadrà dalle proprie funzioni in tale data, ricorrendo le condizioni sopra citate;
- al fine di rispettare il dettato dell'art. 6 comma 5 della legge 122/2010 e di garantire la continuità della governabilità della Fondazione, la modifica dello Statuto deve avvenire contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo e al rinnovo dell'organo di amministrazione, sono state formulate le seguenti proposte di modifica all'attuale Statuto della Fondazione, i cui contenuti sono stati condivisi con la Città di Torino

Art. 14 (Consiglio di Amministrazione)

Primo comma

Versione attuale	Proposta di modifica
<p>Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un numero variabile di membri fino ad un massimo di diciassette.</p> <p>La composizione sarà la seguente:</p> <p>a) fino a undici membri nelle persone dei Fondatori ovvero nelle persone da essi designate ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;</p> <p>b) fino a due membri nominati dai Fondatori, con propria deliberazione assunta a maggioranza;</p> <p>c) fino a quattro membri nominati tra i Partecipanti Istituzionali dai membri come sopra designati.</p>	<p>Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri, secondo la seguente articolazione:</p> <p>a) tre membri nominati dai Fondatori, con propria deliberazione assunta a maggioranza;</p> <p>b) un membro nominato dal Partecipante Istituzionale Città di Torino;</p> <p>c) un membro nominato dal Partecipante Istituzionale Regione Piemonte.</p>
	<p>Aggiunta al comma 1:</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare a seguito della nomina di almeno tre dei suoi componenti.</p>

Art. 15 (Comitato Esecutivo di Gestione)

Secondo comma

Versione attuale	Proposta di modifica
<p>La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo di Gestione.</p>	<p>La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo di Gestione, fatta salva la carica di Presidente.</p>

Precisato che:

attesa l'urgenza e l'indifferibilità dell'approvazione delle modifiche statutarie sopra dettagliate, il confronto fra i Fondatori e i Partecipanti Istituzionali della Fondazione ha al contempo posto in evidenza l'esigenza di giungere a una revisione più profonda e complessiva dello Statuto, a fronte delle seguenti considerazioni:

- a) la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus riveste, nell'ambito del teatro per l'infanzia e la gioventù, un rilievo che travalica grandemente la dimensione regionale, risultando una delle principali e più apprezzate realtà a livello nazionale (sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'art. 11 del D.M. 12/11/2007 quale teatro stabile di innovazione nel settore per l'infanzia e la gioventù) e a livello europeo (grazie alla partecipazione a reti europee del settore, alla realizzazione di progetti europei e internazionali, all'ospitalità nella propria programmazione di qualificate compagnie e artisti europei e alla partecipazione di propri spettacoli a festival e stagioni di partner esteri);
- b) la Fondazione ha in gestione, su affidamento della Città di Torino, la Casa del Teatro Ragazzi, struttura che pone Torino e il Piemonte all'interno di una circoscritta rete di prestigiosi punti di

riferimento europei del settore, che svolgono in tali sedi attività di produzione, ospitalità, laboratori, formazione;

c) la Fondazione realizza al contempo, ormai da molti anni, un'intensa attività di realizzazione di laboratori per le scuole e di circuitazione e distribuzione di spettacoli sul territorio regionale, con il coinvolgimento di numerose compagnie professionali piemontesi e italiane in rassegne destinate alle famiglie e alle scuole;

d) il prestigioso e qualificato ruolo della Fondazione, così come descritto alle lettere precedenti, necessita di un assetto statutario che renda gli strumenti di governo dell'ente maggiormente rispondenti a quelli usualmente risultanti all'interno di teatri stabili a partecipazione pubblica, anche al fine di valorizzare e riconoscere pienamente la funzione pubblica che la Fondazione svolge;

a fronte delle considerazioni sopra esposte, la Giunta Regionale ritiene opportuno sin d'ora manifestare la volontà, quale atto di indirizzo contestuale all'approvazione delle modifiche statutarie di mero adeguamento normativo, di giungere ad una complessiva revisione dello Statuto.

In tal senso, nel corso del confronto che ha portato alla proposta di modifica statutaria sopra descritta, è stato altresì elaborato l'inserimento di una norma transitoria, che di seguito viene riportata

“Art. 22 (Norma transitoria)

I primi membri degli organi nominati successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stabilite dal presente Statuto, restano in carica fino al 30 giugno 2013 o comunque fino all'approvazione delle ulteriori modifiche statuarie”.

Esaminate e condivise le modifiche proposte, si ritiene ora opportuno e necessario procedere alla loro approvazione, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione della Fondazione di deliberare la definitiva approvazione del nuovo testo statutario, così come stabilito dal citato art. 14 comma 6 dello Statuto della Fondazione.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e ai sensi dell'art. 6 comma 5 della legge 122/2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, le proposte di modifica allo Statuto della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus, di cui la Regione Piemonte è Partecipante Istituzionale, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto stesso, avendovi aderito con propria deliberazione n. 24-5100 del 15.01.2007.

Le proposte di modifica allo Statuto sono così articolate:

Art. 14 (Consiglio di Amministrazione)
Primo comma

Versione attuale	Proposta di modifica
Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un numero variabile di membri fino ad un massimo di diciassette. La composizione sarà la seguente: a) fino a undici membri nelle persone dei Fondatori ovvero nelle persone da essi designate ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto; b) fino a due membri nominati dai Fondatori, con propria deliberazione assunta a maggioranza; c) fino a quattro membri nominati tra i Partecipanti Istituzionali dai membri come sopra designati.	Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri, secondo la seguente articolazione: a) tre membri nominati dai Fondatori, con propria deliberazione assunta a maggioranza; b) un membro nominato dal Partecipante Istituzionale Città di Torino; c) un membro nominato dal Partecipante Istituzionale Regione Piemonte.
	Aggiunta al comma 1: Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare a seguito della nomina di almeno tre dei suoi componenti.

Art. 15 (Comitato Esecutivo di Gestione)
Secondo comma

Versione attuale	Proposta di modifica
La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo di Gestione.	La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo di Gestione, fatta salva la carica di Presidente.

- di dare mandato al rappresentante regionale per la procedura da adottarsi da parte del competente organo della Fondazione per l'approvazione delle modifiche sopra indicate

- di approvare inoltre, per le ragioni illustrate in premessa, l'atto di indirizzo della Regione Piemonte, in qualità di Partecipante Istituzionale della Fondazione, finalizzato al raggiungimento di una complessiva revisione dello Statuto della Fondazione.

A tal fine la modifica statutaria di cui sopra dovrà altresì contenere la seguente norma transitoria:

“Art. 22 (Norma transitoria)

I primi membri degli organi nominati successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stabilite dal presente Statuto, restano in carica fino al 30 giugno 2013 o comunque fino all'approvazione delle ulteriori modifiche statuarie”.

Le proposte di modifica sopra riportate saranno trasmesse alla Fondazione e sottoposte al Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione definitiva, ai sensi del citato art. 14 dello Statuto della Fondazione stessa.

Le modifiche statutarie qui proposte e inserite nel testo di Statuto di cui all'allegato, parte costitutiva e integrante della presente deliberazione, sostituiscono il precedente Statuto, allegato alla D.G.R. n. 24-5100 del 15 gennaio 2007.

L'applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o della piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

TESTO MODIFICATO DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS", con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 266.

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "TRG ONLUS".

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Piemonte.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte.

In armonia con principi di solidarietà sociale, la Fondazione si proporrà i seguenti scopi:

1. contribuire, in collaborazione con le istituzioni, gli enti e le strutture di volta in volta interessate, alla crescita culturale delle giovani generazioni ed al superamento del disagio giovanile attraverso la messa in opera di progetti culturali organici; in particolare la Fondazione individua nel teatro una forma espressiva ed uno strumento altamente qualificato a soddisfare l'esigenza sopradescritta, nonché idoneo ad interagire con e per i diversamente abili;
2. produrre, distribuire ed ospitare spettacoli teatrali per le nuove generazioni;
3. valorizzare la produzione culturale, ed in specifico teatrale, da parte dei giovani stessi;
4. dedicarsi alla formazione ed all'aggiornamento di operatori scolastici e socio-culturali;
5. concorrere ad un'ampia diffusione della cultura teatrale presso un pubblico adulto e presso la terza età, anche in via temporanea e/o straordinaria e su eventuale incarico degli enti e delle istituzioni di volta in volta interessate;
6. ideare, programmare e diffondere manifestazioni interdisciplinari (festivals, rassegne, mostre, corsi e seminari, convegni, letture ad alta voce, ecc.) nel campo del teatro, delle arti e della cultura in genere, anche itineranti nell'ambito nazionale ed internazionale in armonia con le istituzioni italiane ed estere, in cui vengano presentati ed approfonditi eventi di rilievo in campo teatrale e culturale, operando anche scambi e collaborazioni – in termini di coproduzione, di progetti e di iniziative e di ospitalità – con analoghe strutture ed istituzioni nazionali ed estere, con particolare attenzione ai paesi europei.

Per svolgere le attività suddette, la Fondazione potrà gestire, in collaborazione con gli enti territoriali e gli organismi di volta in volta più appropriati, spazi pubblici e/o privati per la realizzazione e la presentazione delle attività coerenti con i propri fini istituzionali.

Articolo 3

Attività direttamente connesse

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo:

- a) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione delle attività e dei servizi di cui all'articolo 2 del presente Statuto, nonché alla gestione diretta e indiretta delle strutture destinate alla realizzazione

e/o presentazione delle proprie attività;

b) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e tavole rotonde, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e riproduzione di materiali editoriali, quali libri, riviste, opere multimediali ed audiovisive interattive e non, nonché attività di edizione di supporti sonori registrati e di riproduzione di supporti registrati e procedere alla loro distribuzione tramite qualsiasi supporto o canale di trasmissione la tecnologia renda possibile (compresi i mezzi che la tecnica in futuro metterà a disposizione), anche in veste di casa editrice;

d) istituire premi, borse di studio;

e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) gestire, direttamente od indirettamente, strutture e spazi teatrali, espositivi e/o ricreativi;

g) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o di cui abbia la disponibilità;

h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

i) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, costituito in sede di atto costitutivo e successivamente integrato, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1^o settembre e termina il 31 agosto dell' anno successivo.

Entro il 30 giugno il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 dicembre successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il bilancio potrà essere approvato entro il 28 febbraio. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi contabili previsti per gli enti non commerciali, ovvero, ove compatibili, quelli previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.

Articolo 9

Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo nelle forme di legge.

I Fondatori potranno designare, anche per via testamentaria, persone destinate a succeder loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto; e così in perpetuo. In ogni caso, la designazione è efficace con l'accettazione da parte della maggioranza dei Fondatori superstiti.

Articolo 10

Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

Possono divenire "Partecipanti Istituzionali" le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di Gestione,

mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, singole od associate, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

Articolo 11 **Partecipanti esteri**

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali e Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12 **Esclusione e recesso**

Il Consiglio d'Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori, ovvero le persone designate ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del presente Statuto non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13 **Organi ed Uffici della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;

- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- il Revisore dei Conti.

Articolo 14

Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri, secondo la seguente articolazione:

- a) tre membri nominati dai Fondatori, con propria deliberazione assunta a maggioranza;
- b) un membro nominato dal Partecipante Istituzionale Città di Torino;
- c) un membro nominato dal Partecipante Istituzionale Regione Piemonte.

Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito e può operare a seguito della nomina di almeno tre dei suoi componenti.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato Esecutivo di Gestione;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Comitato Esecutivo di Gestione;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, il Segretario della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare i membri del Comitato Scientifico, ove istituito;
- nominare il Direttore Artistico, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare i membri del Comitato Esecutivo di Gestione, anche tra estranei, e procedere alla loro revoca, prima della scadenza del mandato;
- nominare il Revisore dei Conti;
- nominare Partecipanti Istituzionali e Partecipanti;
- istituire Comitati di progetto;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Il Consiglio è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno sette giorni di preavviso. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di tre giorni.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché sia presente la maggioranza assoluta dei Fondatori. Le deliberazioni sono assunte con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Fondatori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 15

Comitato Esecutivo di Gestione

Il Comitato Esecutivo di Gestione è composto da tre a sette membri, tra cui il Presidente della Fondazione, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche il numero. Essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo di Gestione, fatta salva la carica di Presidente.

Il Comitato esecutivo di gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Comitato Esecutivo di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato Esecutivo di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Comitato Esecutivo di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 16

Direttore Artistico

Il Consiglio d'Amministrazione nomina, fissandone compiti, compensi ed il tipo di rapporto collaborativo, un Direttore Artistico, con il compito di individuare e proporre i programmi ed i piani delle attività della Fondazione, curandone la loro esecuzione negli aspetti culturali ed artistici.

In tale ambito individua le iniziative culturali, artistiche e promozionali che ritiene opportune per la migliore valorizzazione e fruizione da parte del pubblico della Fondazione e dei relativi spazi funzionali.

Egli, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 17

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, che lo sceglie tra i membri Fondatori, salvo rinuncia da parte del soggetto designato.

Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere dal medesimo designato.

Art. 18

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e comprovata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili culturali, scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Direttore Artistico.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore Artistico. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare con diritto di voto il Presidente della Fondazione.

Art. 19

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Articolo 20

Scioglimento

Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi e con il quorum stabiliti dall'articolo 14 del presente Statuto, lo scioglimento della Fondazione, ed avvia la procedura di liquidazione, nominando il liquidatore.

Esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto, con delibera del medesimo Consiglio di Amministrazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 22
Norma transitoria

I primi membri degli organi nominati successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stabilite dal presente Statuto, restano in carica fino al 30 giugno 2013 o comunque fino all'approvazione delle ulteriori modifiche statutarie.